

- annullare la decisione del convenuto del 17 giugno 2022, recante rigetto del reclamo del ricorrente del 3 marzo 2022 avverso la decisione del 17 dicembre 2021;
- ordinare il risarcimento del danno morale subito dal ricorrente, valutato ex aequo et bono in EUR 100 000;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi in diritto.

1. Primo motivo, in base al quale la decisione del convenuto di non dare esecuzione ai punti principali, 1 e 2, del dispositivo della sentenza del 16 dicembre 2020, causa T-187/18, VP/Cedefop e, di conseguenza di non rinnovare il contratto di lavoro del ricorrente, sarebbe viziata dalla violazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 266 TFUE, di conformarsi alla sentenza emessa nella causa T-187/18 del 16 dicembre 2020, e da un errore manifesto di valutazione.
2. Secondo motivo, vertente sull'inosservanza, da parte del convenuto, dell'obbligo di diligenza.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte del convenuto, dei principi di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento.
4. Quarto motivo, vertente sulla commissione, da parte del convenuto, di un abuso di potere.

Ricorso proposto il 13 settembre 2022 — Pierre Balmain/EUIPO — Story Time (Rappresentazione di una testa di leone)

(Causa T-564/22)

(2022/C 424/55)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pierre Balmain (Parigi, Francia) (rappresentanti: J. Iglesias Monravá e S. Mainar Roger, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Story Time sp. z o.o. (Poznań, Polonia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo (Rappresentazione di una testa di leone) — Domanda di registrazione n. 17 515 099

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 giugno 2022 nel procedimento R 96/2022-4

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

— condannare alle spese qualsiasi parte che si opponga al ricorso.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 13 settembre 2022 — Sports Group Denmark/EUIPO (ENDURANCE)

(Causa T-566/22)

(2022/C 424/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sports Group Denmark A/S (Silkeborg, Danimarca) (rappresentante: T. Kruse Lie, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo ENDURANCE — Domanda di registrazione n. 1 542 490

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 luglio 2022 nel procedimento R 1779/2021-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nei limiti in cui ha rifiutato la registrazione come marchio dell'Unione europea del segno figurativo ENDURANCE per quanto concerne i beni e i servizi di cui alle classi 9, 25, 28 e 35;
- condannare l'EUIPO a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, comprese le spese che è stato necessario sostenere ai fini del procedimento di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 15 settembre 2022 — Bora Creations/EUIPO — True Skincare (TRUE SKIN)

(Causa T-576/22)

(2022/C 424/57)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bora Creations, SL (Andratx, Spagna) (rappresentanti: R. Lange e M. Ebner, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: True Skincare Ltd (Ascot, Regno Unito)